

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTI** gli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma della Costituzione;
- VISTA** la Legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante *“Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”*;
- VISTA** la Legge regionale 26 aprile 2010, n.10, recante *“Disposizioni sulla partecipazione della Regione al processo normativo dell’Unione europea, sulle procedure di esecuzione degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea e di attuazione delle politiche europee”*, e, in particolare, l’articolo 6, comma 3, in cui, fra l’altro, è stabilito che *“I dipartimenti regionali assicurano una verifica costante della conformità dell’ordinamento regionale con quello dell’Unione europea (...)”*, nonché l’articolo 8 concernente *“Contenuto della legge sulla partecipazione della Regione all’Unione europea”*;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione 5 aprile 2022, n. 9, recante *“Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi del comma 3, articolo 13, legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”*;
- TENUTO CONTO** che, ai sensi del citato decreto del Presidente della Regione 5 aprile 2022, n. 9, l’Area 2 della Segreteria Generale della Presidenza della Regione – Rapporti con gli organi istituzionali – Coordinamento in materia di beni confiscati alla criminalità organizzata, svolge, fra l’altro, *“attività di impulso e coordinamento degli adempimenti a carico del Governo regionale previsti dalla Legge regionale n. 10/2010, articolo 6, commi 1 e 3; art. 8”*;
- VISTO** il decreto del Segretario Generale della Presidenza della Regione Siciliana n. 247/Area II dell’11.08.2014 con il quale è stato istituito, presso la Segreteria Generale, un gruppo di lavoro interdipartimentale, denominato *“Gruppo interdipartimentale per l’attuazione della legge regionale 26 aprile 2010, n. 10”* i cui compiti e composizione sono declinati nel medesimo decreto;
- VISTI** i decreti del Segretario Generale n. 063/Area II del 05.03.2015, n. 461/Area II del 02.11.2015, n. 557/Area II del 10.11.2016, n. 013/Area II del 24.01.2017, n. 215/Area II del 07.05.2018, n. 852 del 05.12.2019, n. 003 del 22.01.2020, n. 140 del 06.04.2020, n. 003 del 15.01.2021, n. 057 del 04.03.2021, n. 223 del 25.05.2021, n. 711 del 25.11.2021, modificativi e/o integrativi del citato n. 247/Area II dell’11.08.2014;
- CONSIDERATO** che la Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in condivisione con il Dipartimento per gli Affari Europei della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in concomitanza con le annuali indicazioni riguardanti la verifica di conformità ex articolo 29, comma 3, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, ha più volte segnalato,

la necessità di istituire, fra l'altro, *“nuclei regionali di valutazione degli atti dell'Unione europea”*, analogamente a quanto previsto dalla medesima Legge, articolo 20, in riferimento all'organizzazione delle amministrazioni centrali;

ATTESO

che la necessità sopra richiamata è da riferire al supporto dell'applicazione coordinata dell'articolo 29, comma 3, e comma 7, lett. f), e dell'art. 40, comma 2, della suddetta Legge 234 del 2012, per realizzare un *“migliore coordinamento tra le Regioni e le Province autonome”* nonché *“un migliore raccordo tra amministrazioni regionali e amministrazioni centrali”* anche attraverso *“L'utilizzo di analoga terminologia [che] faciliterebbe la trasparenza e l'efficienza dell'attività di coordinamento”*;

CONSIDERATO

che con il citato decreto n. 247/Area II dell'11.08.2014, istitutivo del *“Gruppo interdipartimentale per l'attuazione della legge regionale 26 aprile 2010, n.10”*, la Regione Siciliana si è di fatto già dotata di un organismo con funzioni riconducibili a quelle di un nucleo di valutazione degli atti dell'Unione europea e che, in ottemperanza alle indicazioni sopra richiamate della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, è opportuno ridefinirne la denominazione uniformandola a quella utilizzata nelle altre Regioni e Province autonome;

CONSIDERATO

altresì che l'attività svolta dal 2014 dal *“Gruppo interdipartimentale per l'attuazione della legge regionale 26 aprile 2010, n. 10”* si è sviluppata, oltre che in assetto collegiale, attraverso l'apporto progressivamente più frequente, diretto e incisivo dei singoli componenti afferenti alle Strutture regionali di massima dimensione, maggiormente interessate dai processi cosiddetti *ascendenti* e *discendenti* derivati dalla normativa europea, e che tale apporto ha di fatto determinato una configurazione del Gruppo quale *“Nucleo regionale di valutazione degli atti dell'Unione europea, rete dei referenti”* per la materia;

RITENUTO

che la prassi di lavoro maturata nell'ambito regionale, a far data dal 2014, nel settore della *valutazione degli atti dell'Unione europea* e l'emanazione dei vari regolamenti di attuazione del Titolo II della Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, concernenti rimodulazioni degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali, e in ultimo il citato decreto del Presidente della Regione 5 aprile 2022, n. 9, oltre al cambio di denominazione, rendano necessaria anche una riformulazione dei compiti già assegnati al *“Gruppo interdipartimentale per l'attuazione della legge regionale 26 aprile 2010, n.10”*, con riferimento a quanto stabilito agli articoli 3 e 4 del citato decreto del Segretario Generale n. 247/Area II del 2014;

RITENUTO

altresì che nel ridefinire la denominazione e i compiti del Gruppo interdipartimentale per l'attuazione della legge regionale 26 aprile 2010, n.10 in forma di *“Nucleo regionale di valutazione degli atti dell'Unione europea, rete dei referenti”*, per quanto concerne la composizione è anche opportuno, ai fini dell'adozione di misure di semplificazione amministrativa, individuare i componenti-referenti non in modo nominale bensì rispetto alla funzione e con riferimento all'afferenza a ciascuna Struttura regionale di massima dimensione, come da successivo articolo 2, comma 1;

RITENUTO

opportuno, anche in riferimento al contenuto del decreto del Presidente della Regione 5 aprile 2022, n. 9, attribuire il coordinamento del suddetto Nucleo al dirigente dell'Area 2 della Segreteria Generale della Presidenza della Regione, Rapporti con gli organi istituzionali –

Coordinamento in materia di beni confiscati alla criminalità organizzata, come già stabilito per il coordinamento del “*Gruppo interdipartimentale per l’attuazione della legge regionale 26 aprile 2010, n.10*”;

DECRETA

ART. 1

1. Per quanto esposto nelle premesse, con il presente decreto si ridefiniscono la denominazione e le funzioni del “*Gruppo interdipartimentale per l’attuazione della legge regionale 26 aprile 2010, n.10*”, istituito con decreto del Segretario Generale della Presidenza della Regione n. 247/Area II dell’11.08.2014.

2. Il “*Gruppo interdipartimentale per l’attuazione della legge regionale 26 aprile 2010, n.10*” assume la denominazione di “*Nucleo regionale di valutazione degli atti dell’Unione europea, rete dei referenti*” la cui composizione e i cui compiti sono individuati nei successivi articoli 2, 3 e 4 del presente decreto.

ART. 2

1. Il “*Nucleo regionale di valutazione degli atti dell’Unione europea, rete dei referenti*” è composto:

> dal dirigente dell’Area 2 della Segreteria Generale della Presidenza della Regione, Rapporti con gli organi istituzionali – Coordinamento in materia di beni confiscati alla criminalità organizzata, con le funzioni di cui al comma 2 del presente articolo;

> da due referenti (un titolare e un supplente) indicati dal Dirigente responsabile di ciascun Dipartimento regionale o Ufficio equiparato, questi ultimi come individuati dal decreto del Presidente della Regione 5 aprile 2022, n. 9, recante “*Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi del comma 3, articolo 13, legge regionale 17 marzo 2016, n. 3*” e successive modifiche e integrazioni.

2. Il “*Nucleo regionale di valutazione degli atti dell’Unione europea, rete dei referenti*” è coordinato dal dirigente dell’Area 2 della Segreteria Generale della Presidenza della Regione, Rapporti con gli organi istituzionali – Coordinamento in materia di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3. Il dirigente della predetta Area 2 della Segreteria Generale, nell’ambito della funzione di coordinamento di cui al precedente comma 2, cura le convocazioni del *Nucleo regionale* e individua, tra il Personale in dotazione alla medesima Area 2, un Segretario con il compito di redigere i verbali e i relativi atti, assicurandone la tenuta e la connessa gestione, inclusa la corrispondenza, nonché la tenuta del registro dei componenti il *Nucleo regionale* medesimo.

ART. 3

1. Il “*Nucleo regionale di valutazione degli atti dell’Unione europea, rete dei referenti*”, sia in assetto collegiale sia attraverso l’azione dei singoli referenti:

- individua e realizza ogni azione, anche di carattere informativo e propositivo, volta a porre in essere gli adempimenti connessi con quanto previsto all’articolo 24 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, e all’art. 2, commi 1 e 2, della Legge regionale 26 aprile 2010, n. 10, (cosiddetta *fase ascendente*);

- individua e realizza ogni azione, anche di carattere informativo e propositivo, volta a porre in essere gli adempimenti connessi con quanto previsto all’articolo art. 29 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, e all’art. 6, comma 3, della Legge regionale 26 aprile 2010, n. 10, fermi restando gli obblighi di informazione ivi previsti a carico dei dipartimenti regionali e degli Assessori (cosiddetta *fase discendente*);

- collabora, di concerto con la Segreteria Generale della Presidenza della Regione, alla redazione della verifica di conformità dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea (ex comma 3, art. 29 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234), individuando in particolare: 1) le misure attuative già intraprese e le disposizioni legislative e amministrative ancora in contrasto con gli obblighi derivanti da atti dell'Unione europea, da sentenze dei suoi organi giurisdizionali o da procedure d'infrazione riconducibili anche alla Regione; 2) le proposte di modifica, tanto a livello legislativo, quanto a livello amministrativo, delle disposizioni e degli atti non conformi.

ART. 4

1. Il “*Nucleo regionale di valutazione degli atti dell'Unione europea, rete dei referenti*”, sia in assetto collegiale sia attraverso l'azione dei singoli referenti:

- propone modifiche sia di livello legislativo sia di livello amministrativo, riguardanti disposizioni o atti emanati dalla Regione Siciliana, non conformi a quelli dell'Unione europea;
- collabora, di concerto con la Segreteria Generale della Presidenza della Regione, alla redazione dello schema di disegno di Legge, e relativa relazione, di cui all'articolo 8 della Legge regionale 26 aprile 2010, n.10 (cosiddetta *fase discendente*).

ART. 5

1. Il “*Nucleo regionale di valutazione degli atti dell'Unione europea, rete dei referenti*” può concordare al suo interno idonee modalità operative specifiche, finalizzate alla realizzazione delle attività previste agli articoli 3 e 4.

2. Con successivi provvedimenti la Segreteria Generale della Regione Siciliana, sentito il “*Nucleo regionale di valutazione degli atti dell'Unione europea, rete dei referenti*”, emanerà linee guida riguardanti le modalità di lavoro dello stesso e le modalità di apporto delle funzioni dei referenti presso i Dipartimenti regionali e gli Uffici equiparati, componenti il nucleo medesimo.

ART. 6

1. Per la partecipazione al *Nucleo regionale*, non spettano ai componenti emolumenti, indennità, compensi, comunque denominati, gettoni di presenza o rimborsi di spese; dall'attuazione del presente decreto e dallo svolgimento delle funzioni e dei compiti del *Nucleo regionale* non derivano maggiori oneri a carico dell'Amministrazione.

ART. 7

1. Il presente decreto sostituisce e abroga, a far data dalla sua emanazione il decreto del Segretario Generale della Presidenza della Regione n. 247/Area II dell'11.08.2014 e i successivi decreti di modifica e integrazioni.

2. Per quanto previsto al comma 1 del presente articolo, a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, i componenti del “*Gruppo interdipartimentale per l'attuazione della legge regionale 26 aprile 2010, n.10*”, cessano dalla carica.

ART. 8

1. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione sarà pubblicato nel sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68, comma 4, della Legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, 13.01.2025

IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
f.to Margherita Rizza